

## PARTICOLARI IPOTESI DI RESPONSABILITÀ

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La responsabilità dei genitori e degli insegnanti. – 3. La responsabilità per il fatto dei collaboratori. – 4. La responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. – 5. Le responsabilità per il danno da cose. – 6. La responsabilità per la circolazione di veicoli. – 7. La responsabilità indiretta (per fatto altrui). – 8. La responsabilità del produttore. – 9. La responsabilità per danno ambientale. – 10. La responsabilità della pubblica amministrazione. – 11. La responsabilità per l'esercizio di attività giudiziaria. – 12. La responsabilità per l'esercizio di attività medica. – 13. La responsabilità per l'esercizio di attività giornalistica. – 14. La responsabilità per danno alla persona: danno biologico e altre voci di danno. – 15. La responsabilità per lesione del credito. – 16. Altre ipotesi di responsabilità: rinvio.

### 1. Premessa

In questo capitolo esaminiamo una serie di ipotesi di responsabilità civile, che presentano particolare importanza pratica.

Hanno natura molto varia. Alcune sono previste dal *codice*; altre da *leggi speciali*; altre ancora risultano definite, più che da norme ad hoc, dagli orientamenti della *giurisprudenza*. Alcune si fondano sul criterio della *colpa*; altre sono ipotesi di *responsabilità oggettiva*. Alcune riguardano particolari *ambiti di relazioni o settori di attività*; altre si caratterizzano per il particolare *tipo di danno*.

### 2. La responsabilità dei genitori e degli insegnanti

I genitori sono responsabili del danno causato dal *fatto illecito del figlio minore non emancipato*, a condizione che *abiti con loro* (art. 2048, c. 1). Quindi i genitori non rispondono se il fatto dannoso del figlio non è un illecito (ad es. è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione), e se il figlio non abita con loro (ad es., sta abitualmente in collegio).

La norma va coordinata con quella sulla capacità d'intendere e di volere

(art. 2047: 43.7). Se il minore è naturalmente incapace (come accade quando è molto piccolo), si applica l'art. 2047: egli non risponde; risponde invece chi è tenuto alla sua sorveglianza (potranno essere anche i genitori, se il fatto si è verificato quando il bambino era sotto la loro sorveglianza). L'art. 2048 si applica quando il danno è stato compiuto da un *minore capace d'intendere e di volere* (diversamente, il suo fatto non potrebbe qualificarsi come «illecito»): in tal caso, del danno risponde personalmente il minore e anche, in solido con lui, i genitori.

La stessa disciplina si applica ai **tutori**, per gli illeciti commessi dagli *interdetti* affidati alla loro tutela (art. 2048, c. 1).

Il medesimo criterio di responsabilità vale anche per gli **insegnanti** (i «precettori» e «coloro che insegnano un mestiere o un'arte» è l'arcaica espressione del codice) per gli *illeciti compiuti da «allievi» e «apprendisti» nel periodo in cui sono sotto la loro vigilanza* (art. 2048, c. 2). È il caso del ragazzo che ferisce il compagno di classe (ne risponde il maestro o il professore) o il compagno di sport durante un allenamento (ne risponde l'istruttore). Se ricorrono i presupposti dell'art. 2048, c. 1, con la loro responsabilità concorre quella dei genitori, oltre a quella del ragazzo stesso.

Genitori, tutori e insegnanti hanno la possibilità di una **prova liberatoria**: dimostrare di *non aver potuto impedire il fatto* (art. 2048, c. 3). La giurisprudenza precisa il contenuto della prova, stabilendo che occorre dimostrare di avere svolto un'attenta *vigilanza* sull'autore del danno (assenza di «culpa in vigilando») e, per i genitori, anche di avere impartito al figlio un'adeguata *educazione* (assenza di «culpa in educando»).

### 3. La responsabilità per il fatto dei collaboratori

Per l'art. 2049, il **datore di lavoro** è responsabile dei danni causati a terzi dal *fatto illecito dei suoi collaboratori* (anche questa norma usa un linguaggio arcaico, parlando di «padroni» e «committenti», e di «domestici» e «commessi»), purché il fatto sia stato compiuto *nell'esercizio delle loro incombenze*. Se ad es. il dipendente di un'impresa edile, incaricata di riparare un tetto, fa cadere un attrezzo che ferisce un passante, il titolare dell'impresa ne risponde e deve risarcire (e in solido con lui, ovviamente, risponde anche l'autore materiale).

Presupposti della responsabilità sono dunque:  $\varphi$  il *rapporto di «preposizione»* fra responsabile e autore del danno, che deve risultare *inserito nell'organizzazione* del primo: può essere un dipendente, ma anche un collaboratore formalmente autonomo (ad es. un agente); ma il committente di regola non risponde *ex art. 2049* per il fatto dell'appaltatore, che come imprenditore concentra su di sé il rischio d'impresa (40.1);  $\varphi$  l'*illiceità del fatto* del preposto (il

che significa ad es., che deve essere doloso o colposo);  $\varphi$  il *nesso tra fatto dannoso e incombenze* di chi l'ha compiuto: la giurisprudenza intende questo requisito in modo non rigido, ritenendo sufficiente che le incombenze del dipendente abbiano agevolato il fatto (c.d. *rapporto di occasionalità necessaria*).

L'art. 2049 offre un tipico esempio di *responsabilità oggettiva* (basata sul rischio d'impresa, dato che il datore di lavoro è per lo più un imprenditore). Infatti è evidente che il datore di lavoro risponde anche senza propria colpa. Non sarebbe realistico sostenere che una colpa gli è comunque imputabile, per non avere scelto dipendenti abbastanza abili o prudenti (c.d. «*culpa in eligendo*»): è facile obiettare che se anche il datore di lavoro dimostrasse di avere scelto con la massima cura dipendenti capacissimi e attentissimi, questo non lo libererebbe dalla responsabilità per il danno occasionalmente fatto da uno di loro. Altrettanto irrealistico sarebbe pensare che il datore di lavoro sia comunque in colpa, per non avere sorvegliato il dipendente in modo da impedirgli di fare danni (c.d. «*culpa in vigilando*»): nel gran numero dei casi la mancata sorveglianza non può considerarsi violazione di un dovere di diligenza del datore di lavoro, perché – soprattutto nelle imprese più grandi e complesse, fondate sulla divisione del lavoro e sull'autonomia delle varie funzioni – sarebbe assurdo pretendere che il titolare sorvegli in modo capillare, minuto per minuto, l'attività di ogni singolo dipendente.

Il datore di lavoro obbligato a risarcire può *rivalersi, in via di regresso, sul dipendente* colpevole del danno.

### 4. La responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chi esercita un'attività pericolosa risponde del danno causato nello svolgimento di essa (art. 2050). L'attività può qualificarsi pericolosa sia *per la sua natura intrinseca* (ad es.: produzione e distribuzione di gas in bombole o di energia elettrica ad alta tensione; raffineria di petrolio; produzione di esplosivi) sia *per la natura dei mezzi utilizzati* (ad es.: sbancamento con uso di mine; attività edilizia con impiego di gru).

È ammessa una **prova liberatoria**: dimostrare di *avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno*. È una prova molto difficile: non basta provare di avere osservato tutte le cautele normalmente impiegate nell'esercizio di quell'attività; e neppure di avere rispettato le normative di sicurezza disposte da leggi o regolamenti che la disciplinano. Se risulta che esiste qualche accorgimento tecnico – anche non impiegato normalmente, per la sua eccezionale complessità e il suo costo elevato – capace di evitare quel danno, e il titolare dell'attività non l'ha adottato, la prova liberatoria è destinata a fallire.

È chiaro, quindi, che il titolare dell'attività risponde anche se non gli si può rimproverare una colpa: la sua responsabilità è *responsabilità oggettiva*.

### 5. Le responsabilità per il danno da cose

Il codice prevede varie ipotesi di responsabilità, accomunate dal fatto che il danno prodotto da una cosa viene messo a carico di un soggetto, *in quanto ha la proprietà o il controllo* di essa:

☞ una prima ipotesi riguarda il danno causato da cose in custodia. Chi ha la «custodia» di una cosa (cioè la tiene nella sua sfera di controllo, per qualche suo interesse) risponde dei danni causati dalla medesima (art. 2051): se per le cattive condizioni del tetto infiltrazioni di pioggia allagano l'appartamento dell'ultimo piano, ne risponde il condominio; così pure se dal tetto cade un blocco di neve o una formazione di ghiaccio, danneggiando qualcuno; se c'è una macchia d'olio sul pavimento di un negozio, e un cliente scivola e si fa male, ne risponde il titolare del negozio (sia che abbia la proprietà dei locali, sia che li utilizzi come conduttore). La prova liberatoria è quella tipica delle ipotesi di *responsabilità oggettiva*: per sfuggire al risarcimento, il custode deve provare il *caso fortuito*;

☞ il codice prevede poi la responsabilità per il danno da animali. Il proprietario o l'utilizzatore di un animale risponde dei danni causati da questo, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito: può liberarsi solo provando il *caso fortuito* (art. 2052);

☞ la responsabilità per rovina di edificio grava sul proprietario dell'edificio, per i danni causati dalla sua «rovina» (art. 2053). La giurisprudenza interpreta in modo ampio sia il concetto di *edificio* (considerando tale anche una passerella, la tribuna di uno stadio, il cartellone pubblicitario fissato a un balcone, una paratia fatta di mattonelle di vetro, ecc.); sia quello di *rovina* (in cui ricomprende anche la caduta di un frammento di pietra, o di calcinacci). La prova liberatoria ha un contenuto negativo: il proprietario deve provare che *la rovina non dipende né da difetto di manutenzione né da vizio di costruzione*. Da essa si ricava la natura della responsabilità: se la rovina dipende da difetto di manutenzione, può identificarsi in questo una colpa del proprietario; se invece dipende da vizio di costruzione, non è detto che tale colpa ci sia (il vizio poteva minare le strutture interne dell'edificio, senza essere in alcun modo riscontrabile all'esterno, neanche con la più grande attenzione), e in tal caso la responsabilità è oggettiva.

### 6. La responsabilità per la circolazione di veicoli

In materia di danni prodotti dalla circolazione di automezzi («veicoli senza guida di rotaie» dice la norma), l'art. 2054 distingue fra responsabilità del conducente e responsabilità del proprietario.

Il conducente del veicolo coinvolto nell'incidente è, in linea di principio,

responsabile dei danni conseguenti. Può evitare la responsabilità solo dimostrando di *avere fatto tutto il possibile per evitare il danno* (art. 2054, c. 1): una prova liberatoria che la giurisprudenza intende in modo molto rigoroso.

Una regola particolare è dettata per il caso di *scontro fra veicoli*: si presume, fino a prova contraria, che *tutti i conducenti abbiano concorso in misura uguale a causare lo scontro e il danno conseguente*. Se A e B si scontrano e A subisce un danno di 50 mentre B ne subisce uno di 80, in base a questa regola A si tiene metà del proprio danno (25) e risarcisce metà del danno di B (40), mentre B sopporta l'altra metà del proprio danno e risarcisce A nella misura di 25, pari a metà del danno di costui. Per ottenere un risultato più favorevole a sé, l'interessato deve *rovesciare la presunzione*, dimostrando che il contributo dell'altro conducente al verificarsi dell'incidente supera il 50%.

Può accadere che l'auto coinvolta nell'incidente sia guidata da persona diversa dal proprietario. In tal caso, alla responsabilità del conducente si aggiunge la *responsabilità solidale del proprietario*, che può evitarla solo dimostrando che *la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà* (art. 2054, c. 3). Anche questa prova liberatoria è intesa dalla giurisprudenza in termini molto rigorosi: al proprietario non basta neppure dimostrare che l'auto gli è stata rubata; deve dimostrare che aveva preso misure idonee a evitare il furto (cosa che non gli riuscirebbe, se risultasse ad es. che aveva posteggiato l'auto senza chiuderla a chiave). È chiaro che si tratta di *responsabilità oggettiva*: se uno presta l'auto a un amico, che ne ha bisogno per ragioni gravi e urgenti, e che è noto come guidatore abile e prudente, per l'incidente malauguratamente provocato dall'amico non si può davvero addossare alcuna colpa al proprietario: eppure egli ne risponde (salvo, come ovvio, il regresso verso il conducente).

Se il proprietario non coincide con il normale utilizzatore del veicolo, al posto del proprietario risponde l'utilizzatore: *usufruttuario o acquirente con riserva della proprietà* (art. 2054, c. 3); ma anche *utilizzatore in leasing*.

In ogni caso, il danno è messo a carico del conducente e del proprietario (o soggetti assimilati) se risulta che l'incidente dipende da due cause: *vizio di costruzione o difetto di manutenzione* del veicolo (art. 2054, c. 4). Quest'ultima può identificare un difetto di diligenza del responsabile; invece la prima ben difficilmente implica una sua colpa: è un altro caso di responsabilità oggettiva.

La responsabilità per i danni causati nella circolazione di navi e aeromobili è regolata da norme diverse, contenute nel codice della navigazione.

### 7. La responsabilità indiretta (per fatto altrui)

Nelle pagine precedenti abbiamo incontrato diverse situazioni in cui *un soggetto risponde del danno causato dal fatto di un altro soggetto*: il sorvegliante

risponde per il fatto dell'incapace (art. 2047); i genitori e il tutore per il fatto del figlio minore e dell'interdetto (art. 2048); il datore di lavoro per il fatto del collaboratore (art. 2049); il proprietario del veicolo per il fatto del conducente (art. 2054). Si parla in questi casi di responsabilità indiretta, o responsabilità per fatto altrui.

Però, al di là di questo dato esteriore che le accomuna, le ipotesi di responsabilità indiretta si differenziano fra loro per il modo in cui sono disciplinate; per alcune la prova liberatoria è molto severa, per altre è più facile; alcune sono ipotesi di responsabilità oggettiva, altre di responsabilità per colpa.

### 8. La responsabilità del produttore

Nei sistemi industriali, caratterizzati da produzione e consumi di massa, sono sempre più frequenti i danni sofferti da consumatori che vengono a contatto con *prodotti di serie difettosi* (un elettrodomestico che va in corto circuito, e incendia la casa, un cosmetico che provoca dermatiti, ecc.). Per lungo tempo il problema è stato affrontato – prima negli Stati Uniti, solo più tardi nei paesi europei – esclusivamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina, senza specifici interventi legislativi. Gli interpreti si sforzavano di affermare la *responsabilità oggettiva del produttore* per quel genere di danni, così da consentire al consumatore di ottenere il risarcimento anche in assenza della prova di una colpa del produttore stesso: ciò in base ai motivi di equità e razionalità che giustificano la responsabilità oggettiva per rischio d'impresa (43.11).

Questa tesi ha ottenuto un riconoscimento normativo. È stata emanata una direttiva europea (374/1985), e l'Italia l'ha recepita con norme che adesso si trovano negli art. 114 e segg. c.cons. La disciplina si fonda sui seguenti principi:

☞ il produttore, che abbia messo in circolazione un prodotto rivelatosi difettoso, è responsabile dei danni causati dal difetto del prodotto, con la precisazione che: ♦ *prodotto* è ogni bene mobile; ♦ *produttore* è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente o della materia prima; ♦ *prodotto difettoso* è quello che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere; ♦ il *danno risarcibile* consiste nella morte o nella lesione dell'integrità fisica di una persona, o nella distruzione o nel deterioramento di qualche altro oggetto;

☞ il produttore risponde anche *senza colpa*: per liberarsi da responsabilità non gli basta provare di avere operato con la diligenza dovuta. La *prova liberatoria* a sua disposizione gli impone di dimostrare: ♦ che il danno non dipende dal difetto del prodotto; o ♦ che il prodotto non è stato da lui messo in circolazione; o ♦ che il difetto non esisteva quando il prodotto è stato messo in circolazione; o ♦ che la presenza del difetto dipende da un provvedimento dell'autorità pubblica, o ♦ che il prodotto non poteva considerarsi difettoso, in base

allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili al tempo della produzione (il produttore viene esonerato dal c.d. *rischio di sviluppo*, consistente nell'esistenza di situazioni che ex post si rivelano pericolose, ma che non potevano essere riconosciute come tali ex ante, perché la scienza e la tecnica non erano ancora avanzate al punto da consentire di accertarne la pericolosità).

Quando il produttore non è individuato, la responsabilità può colpire il *distributore* del prodotto.

### 9. La responsabilità per danno ambientale

Si pensi a un'impresa che, usando nella sua attività produttiva sostanze tossiche, inquina gravemente il terreno e le sottostanti falde acquifere, facendo ammalare gli alberi del bosco attiguo. In un caso del genere, si verificano contemporaneamente due tipi di danno: ☞ il *danno subito dal proprietario del bene* (il bosco) pregiudicato dall'inquinamento (e di questo il danneggiato può chiedere il risarcimento all'inquinatore, secondo le regole ordinarie); ☞ il *danno subito dalla collettività*, che non può più godere della presenza di quelle risorse naturali (terreno non contaminato, falde acquifere pure, un bel bosco sano). Quest'ultimo è «danno ambientale», che la legge definisce «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale», in particolare di *specie e habitat naturali, di acque interne e marine, del terreno* (art. 300 c.amb.). L'autonoma risarcibilità del danno ambientale è stata introdotta nel diritto italiano con una legge del 1986, oggi abrogata perché le varie norme a protezione dell'ambiente sono state raccolte a unità nel codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006).

Quando si verifica un danno ambientale, scatta la corrispondente *responsabilità* (art. 311 c.amb.). Essa colpisce chi lo abbia causato «realizzando un *fatto illecito*, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche». A carico del responsabile possono scattare, alternativamente, due conseguenze: ☞ il *ripristino della situazione precedente*, a sue spese; o, in mancanza, ☞ il *risarcimento per equivalente* (da quantificarsi secondo appositi criteri).

Il risarcimento spetta *allo Stato*, che impersona la collettività danneggiata.

### 10. La responsabilità della pubblica amministrazione

In un passato oramai lontano, si riteneva che lo Stato, gli enti pubblici e i loro funzionari – in quanto titolari di una posizione di autorità e supremazia

l'esito sperato, può sorgere responsabilità del medico e della struttura sanitaria cui il paziente si sia affidato (ospedale pubblico, clinica privata).

La giurisprudenza ha elaborato, in proposito, alcune regole:

☞ in linea di principio, la responsabilità medica si qualifica come responsabilità non oggettiva, ma *per colpa*: anzi come una responsabilità attenuata, perché si ritiene applicabile, in generale, il criterio per cui quando la prestazione professionale implica la soluzione di *problemi tecnici di speciale difficoltà*, il professionista risponde solo per *dolo o colpa grave* (art. 2236);

☞ peraltro questo criterio di favore per il medico è bilanciato da altre regole giurisprudenziali, che hanno il risultato di *aggravare la sua responsabilità*: ♦ se risulta che il trattamento sanitario applicato al paziente non implica problemi particolarmente difficili (ed è la norma, posto che i giudici sono restii a riconoscere la «speciale difficoltà»), scatta la *presunzione che il trattamento sia stato eseguito in modo negligente o comunque inadeguato*, con la conseguenza che *l'onere della prova liberatoria si scarica sul medico o sulla struttura sanitaria*: per evitare la responsabilità, spetta a loro dimostrare che l'esito insoddisfacente del trattamento è dipeso da *caso fortuito* (come il sopravvenire di complicazioni imprevedibili, o l'emergere di un'atipica condizione patologica del paziente, non preventivabile né accertabile); ♦ in ogni caso c'è responsabilità, se il medico non si è preoccupato – prima di eseguire il trattamento – di ottenere il **consenso informato** del paziente: cioè di informarlo in modo chiaro e completo sulle prospettive e sui rischi del trattamento, e quindi di accertarsi che il paziente, valutati questi elementi, fosse d'accordo di sottoporsi al trattamento stesso.

La responsabilità del medico che opera all'interno di una struttura sanitaria è tipica *responsabilità «da contatto»* (45.7).

La materia suscita discussioni anche sul piano politico-sociale: c'è chi teme che a una *responsabilità troppo estesa* i sanitari reagiscano con pratiche di «*medicina difensiva*», suscettibili di ritorcersi contro gli stessi pazienti. Il legislatore è intervenuto con l'art. 3, l. 189/2012 (soprattutto per alleggerire la responsabilità penale).

criteri seguenti: ☞ c'è responsabilità se la notizia o il commento offensivo si basano su *fatti non veri* (però al fatto oggettivamente vero è equiparato il fatto falso ma creduto in buona fede vero – c.d. *verità putativa* –, a condizione che il giornalista abbia maturato la credenza erronea nonostante adeguati accertamenti e controlli); ☞ quando il fatto riferito è vero (o creduto vero), può sorgere ugualmente responsabilità se esso *non presenta un apprezzabile interesse sociale* (interesse che esiste se si parla ad es. delle scorrettezze amministrative di un sindaco o di un ministro, o della nocività di un prodotto di largo consumo; che difficilmente esiste là dove si raccontano le stravaganti inclinazioni sessuali di una persona qualunque); ☞ quando il fatto è vero, e presenta un apprezzabile interesse sociale, non è ancora detto che la responsabilità sia esclusa; essa può sorgere in relazione alle *modalità espressive* della notizia o del commento: ad es. per la sottolineatura eccessiva di particolari umilianti, per la deliberata omissione di fatti capaci di mettere in diversa luce quelli riferiti, per un linguaggio insistentemente derisorio, ecc. (*difetto di «continenza»*).

Se in base a questi criteri il danno alla reputazione risulta risarcibile, la responsabilità colpisce tre soggetti, obbligati in solido al risarcimento: il *giornalista* autore del pezzo, il *direttore del giornale* e l'*editore*.

Le stesse regole appena viste per la stampa valgono, in linea di principio, anche per la *televisione*: ma per l'informazione televisiva la giurisprudenza tende ad applicare i criteri di responsabilità in modo più severo.

#### 14. La responsabilità per danno alla persona: danno biologico e altre voci di danno

Grande rilevanza ha l'ipotesi di responsabilità che si lega alla *lesione dell'integrità fisica o della salute (fisica o psichica)* della persona, soprattutto quando questa risulti menomata in via definitiva (c.d. *invalidità permanente*). In seguito a una complessa evoluzione della giurisprudenza, oggi il risarcimento del

danno alla persona comprende tre voci, corrispondenti a tre tipi di danno:

☞ il primo è il danno patrimoniale: danno emergente e lucro cessante. Il calcolo si basa su due parametri fondamentali: il grado in cui la capacità di lavoro del soggetto risulta menomata in conseguenza della lesione (grado che si esprime attraverso una certa *percentuale di invalidità*, più o meno alta a seconda della gravità della lesione, dell'organo o della funzione interessati, ecc.); e il *reddito* che il soggetto ricavava dalla sua attività lavorativa. Combinando questi due parametri, e tenendo conto dell'età del soggetto, si ricava il «mancato guadagno» di cui egli soffre e soffrirà a causa della lesione. E il risarcimento corrispondente può liquidarsi sia con una *somma complessiva* da pagare una volta tanto, sia «sotto forma di una *rendita vitalizia*» (art. 2057);

☞ può aggiungersi un secondo tipo di danno, e cioè il danno non patrimoniale in senso stretto, o *danno morale soggettivo* (la *sofferenza fisica e psichica* patita dalla vittima): ma per l'art. 2059 questo è risarcibile solo se deriva da un fatto costituente reato, e nei pochi altri casi previsti dalla legge (43.3);

☞ la terza e ulteriore componente del risarcimento corrisponde al c.d. *danno biologico*, che i giudici hanno cominciato a considerare risarcibile a partire dagli anni '70. È la *lesione dell'integrità fisico-psichica dell'uomo, in sé e per sé considerata* e identificata con il semplice fatto dalla menomazione della salute. Esso è *distinto e indipendente* dai riflessi successivi che la lesione può avere a carico del soggetto: sia da quelli economici (danno patrimoniale) sia da quelli avvertiti sotto forma di sofferenza (danno morale soggettivo). Come quest'ultimo, anche il danno biologico è non patrimoniale: ma consistendo nella lesione di un interesse costituzionalmente protetto non subisce il limite dell'art. 2059, e quindi è risarcibile anche se non deriva da reato (43.3).

La risarcibilità del danno biologico è materia di vivaci discussioni scientifiche e anche di uno scontro di interessi economici (l'avversano duramente le compagnie di assicurazione). Esso risponde a una logica di *valorizzazione della persona umana* come tale, a prescindere dalla sua capacità di produrre reddito; e anche a una logica di *superamento delle disuguaglianze economico-sociali*, perché – a parità di lesione e di età del soggetto – attribuisce a tutti lo stesso risarcimento (invece il criterio di calcolo del danno patrimoniale attribuisce risarcimenti superiori a chi ha redditi più alti). Per quantificarlo i giudici fanno uso dei loro poteri di valutazione equitativa (45.2), ricorrendo a svariati parametri organizzati in apposite «*tabelle*»: non si è ancora formato, in materia, un orientamento unitario. Un intervento legislativo ha parzialmente risolto il problema, fissando *parametri standard* per il danno biologico relativo alle lesioni di minore entità (c.d. «*micropermanenti*») prodotte da incidenti stradali (art. 5 l. 57/2001).

C'è poi il problema del *risarcimento in favore dei familiari* della persona uccisa. A loro spetta il risarcimento danno sia patrimoniale (perdita di una fonte di mantenimento) sia non patrimoniale (sofferenze, sconvolgimento delle prospet-

tive di vita ecc.): e questo è un diritto che nasce direttamente in capo a loro («*iure proprio*»). Inoltre acquistano per eredità («*iure successionis*») il diritto risarcitorio nato in capo al familiare morto: ma – dice la giurisprudenza – solo se la morte interviene dopo un significativo lasso di tempo dal fatto lesivo; non se la morte è immediata o quasi («*irrisarcibilità del c.d. «danno tanatologico»*»).

In ogni caso, è molto netta la *tendenza ad allargare i confini del risarcimento per danni alla persona*. La tendenza si manifesta in vari modi: ☞ da un lato, si ammette la *risarcibilità per nuovi tipi di danni*, che in passato non ci si sarebbe sognati di risarcire. È il caso per es. del c.d. *danno esistenziale*, consistente nella perdita di opportunità piacevoli che la vita può offrire (chi per il trauma subito diventa cieco o sordo non può più godersi un bel film o una bella musica); e questa minore piacevolezza della vita sarebbe per alcuni un danno da risarcire specificamente; altri si oppongono a questo allargamento, che giudicano eccessivo e ingiustificato; e i giudici oscillano fra aperture e restrizioni; ☞ dall'altro lato, si ammette il *risarcimento a favore di soggetti che al tempo del fatto dannoso non erano ancora nati ma solo concepiti*. Se un errore commesso dal ginecologo durante la gravidanza causa la nascita di un bimbo disabile, il medico e la struttura sanitaria responsabili devono risarcire non solo i genitori ma anche, direttamente, lo stesso interessato (secondo una tesi ancora più audace, il soggetto nato con problemi di salute trasmessigli dai genitori – ad es. contagio di hiv – avrebbe diritto al risarcimento contro gli stessi genitori). E se il medico colpevolmente non rileva con l'indagine prenatale i problemi del feto che, ove conosciuti, avrebbero giustificato l'aborto, risponde per la nascita del bambino con handicap? Si tende a dire: per questa «*nascita indesiderata*» può sorgere diritto al risarcimento in favore della madre, ma non in favore del bambino.

## 15. La responsabilità per lesione del credito

Un problema importante della responsabilità civile è se sia risarcibile la lesione del diritto di credito. A ha un credito verso B, che deve eseguire una prestazione a suo vantaggio; il terzo X fa in modo che B non adempia; A ne rimane danneggiato, perché non riceve la prestazione attesa. A prescindere dalla possibilità che A ottenga il risarcimento da B a titolo di responsabilità contrattuale, può chiederlo a X a titolo di responsabilità extracontrattuale?

In passato la giurisprudenza dava risposta negativa, in base al principio che la responsabilità nasce solo dalla *lesione di diritti soggettivi assoluti* (integrità fisica e altri diritti della persona; proprietà e altri diritti reali; diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali). I diritti di credito, come *diritti relativi*, darebbero invece pretese esercitabili esclusivamente contro il debitore e non anche contro i terzi, ai quali sono inopponibili (19.3-4). Per questo, in un famo-

so caso degli anni '50, i giudici negano che la società calcistica del Torino – gravemente danneggiata dalla morte dei suoi giocatori nel disastro aereo di Superga – possa ottenere dalla compagnia aerea, responsabile dell'incidente, il risarcimento del danno consistente nel non poter più ricevere le prestazioni calcistiche dovute dai giocatori in base al rapporto obbligatorio fra loro e la società.

Ma progressivamente la giurisprudenza abbandona la sua vecchia posizione. Comincia a riconoscere che i familiari della persona uccisa possono chiedere all'uccisore il risarcimento per il venire meno della fonte di sostentamento rappresentata dai redditi della vittima (con ciò facendo valere la lesione di un diritto che è un diritto di credito verso l'ucciso). Poi, negli anni '60, ribalta il principio affermato in precedenza, e lo fa in un caso molto vicino al «caso di Superga». Ancora il Torino – privato del suo giocatore Meroni, investito e ucciso da un automobilista – aveva chiesto il risarcimento all'investitore: e questa volta i giudici riconoscono la risarcibilità del danno, ammettendo la *responsabilità del terzo per la lesione del credito* (a condizione che il creditore sia stato privato di una prestazione insostituibile: nel caso concreto, che il giocatore ucciso fosse essenziale per la squadra).

Questa soluzione è giusta, e la vecchia opinione contraria si basava su un equivoco. La «relatività» del diritto di credito significa solo che il creditore non può pretendere da un terzo la prestazione dovuta dal debitore, o il risarcimento se il debitore è inadempiente. Non significa affatto che il terzo sia libero di pregiudicare impunemente l'interesse del creditore a ricevere la prestazione: se lo fa, gli causa un danno ingiusto; e non si vede perché non dovrebbe risponderne in base all'art. 2043. Tanto più quando il comportamento del terzo è deliberatamente rivolto, in modo consapevole e interessato, a privare il creditore della prestazione convincendo il debitore a rendersi inadempiente (c.d. *induzione all'inadempimento*: si pensi all'imprenditore che, per mettere in difficoltà il concorrente A, persuade il fornitore B a negare ad A le materie prime necessarie per la sua produzione, che B si era impegnato a fornirgli).

## 16. Altre ipotesi di responsabilità: rinvio

Oltre alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale esaminate in questo capitolo, ce ne sono altre, previste e disciplinate dal codice in collegamento con determinate materie, delle quali ci occuperemo a suo tempo: ad es. la responsabilità per *concorrenza sleale* fra imprenditori (58.2).

## CAPITOLO LXXIV

## REGIMI SPECIALI DI RESPONSABILITÀ

SOMMARIO: 1. La responsabilità dei genitori, tutori e precettori. - 2. La responsabilità dei padroni e dei committenti. - 3. Le attività pericolose. - 4. Danni cagionati da cose o da animali. - 5. La rovina di edifici. - 6. La circolazione di veicoli. - 7. La responsabilità da prodotti difettosi.

Il fatto illecito disciplinato dall'art. 2043 racchiude una soltanto delle ipotesi di responsabilità previste dal nostro sistema civilistico. A quella ipotesi, fondata sul criterio di imputazione che fa leva sulla condotta colposa o dolosa del danneggiante, vanno aggiunte numerose altre, in parte presenti nello stesso titolo IX del libro quarto del codice, in parte introdotte da normative speciali. In tutte queste altre ipotesi, diverse l'una dall'altra, la responsabilità si basa su criteri di imputazione sempre più nettamente distinti da quello che anima l'art. 2043.

Questi criteri, come si è già osservato in precedenza, rispondono all'esigenza di far fronte alle conseguenze dannose derivanti dallo svolgimento di attività che comportano inevitabilmente l'insorgere di rischi. In linea di principio, essi pongono l'obbligazione risarcitoria a carico dei soggetti che sono più in grado di adottare le opportune contromisure atte a prevenire i rischi di danno o a tenerli sotto controllo, indipendentemente dalla valutazione della condotta secondo il parametro della colpa.

### 1. La responsabilità dei genitori, tutori e precettori

Tra le fattispecie disciplinate nel codice, vanno innanzitutto segnalate, secondo l'ordine che ivi si rinvia, le ipotesi di responsabilità per fatto altrui racchiuse negli artt. 2047, 2048 e 2049, a carico rispettivamente: a) dei soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace autore del danno; b) dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte per i danni provocati dai figli minori e dagli allievi e apprendisti; c) dei padroni e dei committenti per i danni derivanti dall'illecito provocato dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Pur se accomunati dal riferimento ad un fatto illecito posto in essere da altro soggetto, le ipotesi di cui agli artt. 2047 e 2048 si distinguono nettamente da quella contenuta nell'art. 2049: solo in quest'ultima, come si vedrà in prosieguo, si è in presenza di responsabilità oggettiva senza alcuna possibilità di prova liberatoria. In entrambi i casi contemplati dagli artt. 2047 e 2048, la responsabilità per il fatto illecito altrui può essere esclusa, ove si fornisca la prova di non aver potuto impedire il fatto. A ben vedere, per quanto sia identica la formula circa la prova liberatoria prevista in queste due norme, diverso è il significato che alla stessa si attribuisce. In effetti, le due ipotesi si differenziano tra loro.

Nel caso di danno prodotto a terzi dall'incapace risponde *ex art.* 2047 soltanto il sorvegliante, il quale ben può coincidere, ma non necessariamente, con il genitore o con il precettore: si pensi, ad es., ad un incapace ospite di un reparto psichiatrico che aggredisca un altro paziente. In presenza di un incapace, si richiede al sorvegliante un dovere di vigilanza adeguato all'età, all'irrequietezza del soggetto senza che per questo si debba necessariamente pretendere una sorveglianza minuto per minuto. Viceversa, la responsabilità dei genitori e dei precettori di cui all'art. 2048 presuppone che l'autore del danno, per quanto minore di età, sia capace di intendere e di volere: di conseguenza, quest'ultimo risponde in solido del danno provocato al terzo e può subire l'azione di regresso da parte dell'altro responsabile.

Per quanto riguarda, in particolare, la responsabilità gravante sui genitori per il danno cagionato dal figlio minore, non si può certo sostenere che si tratti di una ipotesi di responsabilità oggettiva. Tuttavia è innegabile, soprattutto alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale emersa nel corso di questi anni, che la prova liberatoria richiesta a tali soggetti continui a rendere assai ardua la possibilità di sottrarsi alla responsabilità. Infatti, la prevalente giurisprudenza fonda la responsabilità dei genitori su di una presunzione di colpa relativa non soltanto alla vigilanza (*culpa in vigilando*) da attuare nei confronti del minore, ma anche all'educazione da impartire allo stesso (*culpa in educando*). La prima conseguenza di siffatto orientamento è che la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto si è trasformata da prova negativa nella prova positiva non solo di aver sorvegliato adeguatamente, ma soprattutto di aver ben educato il minore, impartendogli un'educazione e un'istruzione consone alle proprie condizioni familiari e sociali, vigilando altresì sulla sua condotta in misura adeguata all'ambiente, alle abitudini, ed al carattere del soggetto, e quindi, a prevenire un suo comportamento illecito. A ben vedere, la norma, più che invocare una valutazione della condotta dei genitori secondo un modello astratto, appare rispondere all'esigenza di individuare alcuni soggetti che nella loro particolare veste e condizione (quella appunto di genitori) siano tenuti a garantire i terzi esposti al rischio di illecito commesso dai minori. Garanzia *ex lege*, quella incombente sui genitori, che viene meno ove il minore non coabiti più con loro per una sua libera scelta, ma che continua ad operare con indubbia severità, indipendentemente dalla considerazione circa la progressiva maturità raggiunta dal minore e l'evoluzione dei rapporti genitori-figli nel costume sociale.

Nel caso dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere od un'arte, la responsabilità è circoscritta al tempo in cui gli allievi e gli apprendisti si trovino sotto la loro vigilanza. Peraltro, per effetto della rilevanza assegnata rispettivamente alla *culpa in educando*, nella responsabilità del genitore, e alla *culpa in vigilando*, in quella dei precettori, è possibile che vi sia concorso di entrambi tali soggetti nel caso di illecito commesso dal minore.

Anche per i precettori non è facile fornire la prova liberatoria: essa si traduce nel dimostrare di aver tenuto un grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere e che però di fatto è accaduto, in termini sia di preventiva adozione di tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi dell'evento, sia di immediato esercizio di un intervento correttivo e repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno. Sicché, è nel solco della progressiva «oggettivizzazione» di questa ipotesi di responsabilità e dell'avvertita esigenza di dare effettività alla tutela



risarcitoria che si colloca l'art. 574, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, testo unico in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado. Secondo questa disposizione, in caso di fatti illeciti commessi da alunni nelle scuole pubbliche, i terzi danneggiati possono agire in giudizio per il risarcimento del danno solo nei confronti della Amministrazione da cui dipende il personale docente scolastico tenuto alla vigilanza; l'amministrazione che abbia risarcito tali danni può, però, rivalersi nei confronti degli insegnanti, ma soltanto se da parte di questi ultimi vi sia stato dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni.

## 2. La responsabilità dei padroni e dei committenti

Tra le ipotesi di responsabilità oggettiva che conosce il nostro sistema una particolare rilevanza merita quella per fatto illecito altrui presa in considerazione dall'art. 2049 secondo il quale «i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti». Tradizionalmente, l'ambito di operatività della disposizione si è fatto coincidere con il rapporto di lavoro subordinato nell'impresa. In particolare, nel porre a carico dell'imprenditore, datore di lavoro, le conseguenze dannose prodotte a terzi dal fatto illecito dei suoi dipendenti, senza alcuna possibilità di prova liberatoria, si è chiaramente messo in evidenza innanzitutto l'assoluta impossibilità di un richiamo ad una semplice presunzione di colpa (*in eligendo* e *in vigilando*) per quanto assoluta. Infatti, nelle imprese moderne la stessa scelta dei dipendenti sfugge al controllo e alla valutazione del datore di lavoro; d'altra parte, la complessità della macchina produttiva rende vana ed improponibile ogni possibilità di un costante ed effettivo monitoraggio dei singoli lavoratori coinvolti nel processo produttivo. Di qui la diffusa convinzione circa l'operatività in questo caso del criterio di imputazione fondato sul rischio di impresa, in base al quale i danni provocati dall'organizzazione aziendale sono ricondotti al soggetto destinatario del profitto che di tale organizzazione è titolare.

In realtà, fermo restando che nella norma in esame si è di fronte ad una ipotesi di responsabilità oggettiva, l'ambito di operatività della responsabilità dei padroni e committenti va ben oltre i confini del solo rapporto di lavoro subordinato per lo più attuato nell'impresa e, in definitiva, dell'applicazione del semplice rischio imprenditoriale. Tale responsabilità, a ben vedere, opera tutte le volte in cui l'atto illecito viene a realizzarsi nell'ambito di un'attività spiegata dal danneggiante al servizio e nell'interesse di un altro soggetto e che, in particolare, si inserisce nell'ambito di una relazione organizzata da quest'ultimo. Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2049, il criterio di imputazione più che fondarsi sul rischio di impresa attribuisce rilievo alla presenza di una organizzazione entro cui va ad inserirsi l'attività produttiva del danno. Quest'ultimo viene così imputato anche al soggetto cui si riferisce tale organizzazione la quale può manifestarsi in una vasta e variegata gamma di relazioni giuridiche caratterizzate da un differente grado di complessità. Affinché rilevi la presenza della relazione organizzata e dunque operi la responsabilità ex art. 2049, è necessario che l'autore dell'illecito (il domestico o il commesso) sia legato da un rapporto di preposizione con altro soggetto (il padrone o il committente) e che il danno sia stato provocato dal preposto nell'esercizio delle incombenze cui era stato adibito.

Per quanto attiene al rapporto di preposizione non è necessario che debba sussistere un rapporto di lavoro subordinato e tanto meno un rapporto contrattuale. Condizione sufficiente perché vi sia preposizione è che sul piano effettuale emerga un vincolo di subordinazione, anche se di carattere occasionale e temporaneo, per effetto del quale un soggetto svolge un'attività per conto di un altro, sempre che su quest'ultimo ricadano la direzione e la vigilanza della condotta del primo. In effetti, la presenza di una relazione organizzata, orientata al perseguimento dell'interesse di una delle parti, è sufficiente a giustificare l'imputazione ad essa dei danni provocati dall'attore senza che rilevi la particolare natura giuridica della relazione esistente tra committente e preposto o la concreta esplicazione di un potere di controllo e di direzione nei confronti del secondo. Sotto questo profilo, il principio cui si ispira l'art. 2049 si rinviene, senza difficoltà, alla base sia della responsabilità diretta della pubblica amministrazione, sia della responsabilità organica propria delle persone giuridiche: si pensi alla responsabilità del Ministero di grazia e giustizia per il fatto illecito commesso dal medico che operi in un istituto penitenziario anche se tale professionista non appartenga ai ruoli organici dell'amministrazione, a quella di una clinica privata per il danno sofferto dal nascituro per fatto colposo del medico, suo dipendente, nell'esecuzione di un intervento, a quella della società di capitali per fatto illecito penalmente rilevante commesso con certezza da uno dei suoi amministratori, sebbene sia rimasto sconosciuto l'effettivo autore.

Peraltro, il semplice carattere ausiliario e strumentale che l'attività dell'agente rivela rispetto all'impresa del proponente non basta ad integrare il rapporto di preposizione. Infatti, tale rapporto è da escludersi nel caso in cui il soggetto, pur operando nell'interesse e per conto dell'altro, agisca autonomamente. È questo il caso del mandatario che operi in piena autonomia organizzativa e funzionale rispetto al mandante, dell'agente che operi in una determinata zona per conto del committente, assumendo però in proprio l'onere e le spese di organizzazione del lavoro ed il rischio del risultato dell'attività professionale svolta, dell'appaltatore che si avvalga di una propria autonoma struttura produttiva.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2049, non basta che vi sia un rapporto di preposizione: è necessario anche che il fatto illecito del preposto si iscriva nell'esercizio delle incombenze a cui tale soggetto è adibito. È certamente indubbio, infatti, che la relazione di dipendenza tra committente e preposto non coinvolge tutta la sfera delle possibili attività del commesso. La responsabilità ex art. 2049 non opera nel caso in cui, ad esempio, il dipendente, fuori dall'orario di lavoro e dalla stessa struttura aziendale, commetta un fatto illecito produttivo di danni a terzi. Per converso, però, la semplice relazione organizzativa che lega i due soggetti può costituire una fonte di ulteriori rischi in quanto possibile occasione per il prodursi di eventi illeciti anche provenienti da comportamenti anomali del dipendente. Di qui la tendenza ad attrarre nell'orbita della responsabilità del committente i rischi connessi ad attività poste in essere dai preposti anche se legate soltanto da un nesso di occasionalità necessaria e del tutto marginale con le incombenze e le mansioni loro assegnate. In realtà, il riferimento al rischio aggiuntivo che inevitabilmente la relazione stessa di dipendenza è in grado di ingenerare amplia notevolmente l'area di operatività dell'art. 2049: è sufficiente rammentare che si è ammessa la responsabilità ex art. 2049 anche nel caso di attività dolosa del dipendente; si è riconosciuta la responsabilità dell'istituto di vigi-

lanza per il furto di oggetti contenuti nel *caveau* di una banca perpetrato con la complicità di guardie giurate sue dipendenti. In ogni caso, trattandosi di responsabilità oggettiva per fatto illecito altrui, è sempre possibile che il committente agisca in regresso nei confronti dell'autore del danno.

### 3. Le attività pericolose

Il principio rinvenuto alla base dell'art. 2049, per il quale in presenza di attività oggettivamente in grado di produrre «esternalità negative», sotto forma di occasioni per il verificarsi di danni, quelli effettivamente prodotti si imputano anche al soggetto che di quella attività è il regista ed il beneficiario, trova una peculiare manifestazione nell'art. 2050 relativo appunto all'esercizio di attività pericolose. Secondo questa disposizione, in presenza di un'attività pericolosa, per sua natura o per i mezzi adoperati, risponde dei danni da questa cagionati colui che svolge tale attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

L'ampio spettro di azione della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose indubbiamente contribuisce a suggerire diverse ipotesi circa la collocazione sistematica della fattispecie. Infatti, il concetto di attività pericolosa è ovviamente relativo: perché una attività riveli di per sé una notevole potenzialità di danno dipende dal mutare della scienza e della tecnica e dalle caratteristiche dei mezzi che vengono impiegati. In questa prospettiva, le attività pericolose di cui all'art. 2050, se da una parte non coincidono con quelle espressamente qualificate tali dal legislatore, dall'altra comprendono ipotesi decisamente lontane e distanti tra loro, che non necessariamente riflettono un'attività destinata a svolgersi in forma di impresa. Sicché, ad esempio, sono pericolose tanto l'attività venatoria comportante l'uso di armi da fuoco, l'operazione di doma di un cavallo nell'ambito di un maneggio nonché l'attività degli sbandieratori che usano strumenti dotati, per il loro peso, di potenziale dannosità, e quella del giostraio, quanto l'attività di produzione di farmaci (si pensi ai sieroderivati), di produzione e distribuzione di bombole di gas, di gestione di conduttura aerea di energia elettrica, *etc.* L'attività di navigazione aerea non può ritenersi pericolosa, ma lo diventa in presenza di specifiche condizioni oggettive che non rientrano nella normalità; analogamente, la gestione di un piano sciistico non è ritenuto integrare una attività pericolosa, laddove invece, a differenza del gioco del calcio, l'attività sciistica in quanto tale è ritenuta pericolosa.

Per altro verso, la semplice possibilità che l'esercizio di un'attività determini l'insorgere di un'opportunità per il verificarsi di condotte illecite non è sufficiente a qualificare come pericolosa quella attività: ad esempio, l'attività bancaria non può ritenersi pericolosa soltanto perché negli istituti di credito i clienti, al pari del personale della banca, sono esposti al rischio di azioni di malviventi.

Al di là della formulazione non felice della disposizione, in parte comprensibile se si considera la portata socio-economica della novità costituita dal suo inserimento nel codice del 1942, l'art. 2050 vede all'opera un criterio di imputazione sensibilmente differente da quello fondato sulla colpa *ex art.* 2043, più precisamente da quello fondato sulla violazione addirittura del più alto grado di diligenza (colpa lievissima) ed aggravato dall'inversione dell'onere della prova: ne discende, tra l'altro che se il dan-

neggiato ha agito invocando la norma generale *ex art.* 2043 il giudice non può di ufficio ravvisare la presenza della responsabilità *ex art.* 2050. Invero, per i danni cagionati nello svolgimento di una attività qualificata come pericolosa, la responsabilità non si evita semplicemente provando di aver tenuto una condotta conforme ad un parametro sia pure molto rigoroso di diligenza. È indispensabile fornire la prova di aver organizzato tale attività, ponendo in campo i mezzi più avanzati tecnologicamente ed oggettivamente idonei ad evitare il prodursi dei danni, senza che rilevi la loro diseconomicità (dovuta a relativi costi) rispetto all'attività pericolosa in concreto esercitata. Non è un caso: a) che nella recente l. 31 dicembre 1996 n. 675, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si sia fatto richiamo all'art. 2050 per la responsabilità di chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali; b) che, nella prospettiva aperta dall'introduzione nell'ordinamento giuridico del principio di precauzione, la norma di chiusura appaia quella di cui all'art. 2050 c.c. (si pensi, a titolo esemplificativo, alla recente disciplina destinata alla coesistenza tra colture agricole convenzionali e quelle fondate su sementi trasgeniche di cui alla l. 5/2005).

La riconduzione della fattispecie di cui all'art. 2050 nell'ambito della responsabilità quasi oggettiva non può, d'altra parte, essere inficiata dal fatto che molto spesso in giurisprudenza si fa impropriamente ricorso ad essa in ipotesi in cui si qualifica come pericolosa un'attività, non già per sue caratteristiche intrinseche o per i mezzi adoperati, quanto per l'oggettiva carenza di cautele ed accorgimenti atti a prevenire il prodursi di danni, ossia per l'evidente mancata diligenza dell'esercente. Infatti, ai sensi dell'art. 2050, la pericolosità deve attenersi non già alla condotta del soggetto agente, ma a condizioni oggettive.

Non mancano ipotesi, nella legislazione speciale, in cui la responsabilità quasi oggettiva per esercizio di attività pericolose è ancor più rigorosa. È questo il caso dei danni alle persone e alle cose causati: a) da un **incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare** o provocato direttamente dai combustibili nucleari, dai prodotti o rifiuti radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti nonché dei danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare (art. 15 della l. 31 dicembre 1962 n. 1860); b) da un incidente avvenuto nel corso del trasporto di materie nucleari (art. 16 della predetta legge). In queste ipotesi, l'esercente dell'impianto è sempre e comunque responsabile dei danni salvo che l'incidente non sia dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di carattere eccezionale.

### 4. Danni cagionati da cose o da animali

Le due ipotesi di responsabilità previste rispettivamente negli artt. 2051 e 2052, quali ipotesi di responsabilità oggettiva, sono accomunate dal fatto che l'unica via offerta al presunto responsabile per sottrarsi all'imputazione dell'obbligazione risarcitoria è quella di provare il caso fortuito, o più esattamente di provare l'intervento di un evento estraneo che configuri un'autonoma ed esaustiva relazione causale con l'evento dannoso prodottosi, tale da interrompere la sequenza causale altrimenti individuabile: si pensi ad esempio anche al fatto colposo dello stesso danneggiato o di un terzo. La

previsione della responsabilità con il solo limite del caso fortuito evidenzia che nelle ipotesi di danni cagionati da cose o da animali la relativa imputazione è del tutto sganciata dalla valutazione sia della condotta dei soggetti, sia della misura dei rimedi eventualmente adottati o da adottarsi per prevenire il rischio di danni: considerazioni queste importanti al fine di chiarire il significato delle formule utilizzate nelle due disposizioni per selezionare i soggetti su cui far ricadere le conseguenze dell'evento dannoso.

Invero, per quanto riguarda il danno da cose di cui all'art. 2051 (per quelli causati da oggetti spaziali si veda la l. 25 gennaio 1983 n. 23 attuativa della convenzione sulla relativa responsabilità internazionale firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972), non è necessario che la cosa sia di per sé pericolosa, ossia suscettibile di produrre danni, sì da giustificare l'adozione di particolari accorgimenti volti a scongiurare e prevenire i rischi. Perché operi l'art. 2051 è sufficiente che la cosa abbia in concreto svolto un ruolo attivo nel verificarsi dell'evento dannoso, anche in presenza di particolari circostanze esterne, purché la cosa non sia stata semplicemente una occasione per il prodursi del danno. La disposizione non presuppone alcuna selezione tra le cose secondo che si tratti di beni mobili o immobili, di oggetti semoventi o fissi. A titolo esemplificativo, tra le cose suscettibili di produrre danno ai sensi dell'art. 2051 possono rientrare il lastrico solare di un appartamento per le infiltrazioni d'acqua ai piani sottostanti, il lembo di una moquette scollata che fa inciampare una persona, una botola aperta e non segnalata, un residuo di scheggia di un lavabo rotto rimasta infissa nel muro, un materiale altamente infiammabile, una macchia invisibile di olio, la caduta del ramo di un salice (ma non certo quella delle foglie di un albero di fico: si v. Cass. 17493/2007).

In presenza di un evento dannoso ricollegabile causalmente ad una cosa, la responsabilità grava ex art. 2051 sul soggetto che ne ha la custodia. Il carattere oggettivo della responsabilità prevista nell'articolo in esame evidenzia che con il termine custodia non si intende far riferimento al soggetto tenuto a vigilare sulla cosa, ossia tenuto ad osservare una particolare condotta su tale bene, bensì al soggetto che ha la **disponibilità giuridica e di fatto** della cosa, ossia ha un potere effettivo di controllo sulla cosa, sì da far corrispondere a tale potestà l'attribuzione del rischio di danni. Il custode ex art. 2051 non è certo il lavoratore subordinato incaricato di vigilare sul bene o il soggetto che lo detiene per ragioni di servizio, ma non è neanche necessariamente sempre il solo proprietario. A titolo esemplificativo, nell'ipotesi di immobile oggetto di un contratto di locazione, il proprietario dell'immobile conserva la disponibilità giuridica e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti idrici in esse inglobati. Pertanto risponde dei danni che siano direttamente derivati a terzi da quelle cose. Viceversa, risponde l'inquilino dei danni prodotti sia da cose che siano state da lui immesse nell'appartamento sia dalle altre parti od accessori del bene locato che rientrino esclusivamente sotto il suo potere di controllo e di cui egli deve assicurare la manutenzione ordinaria: si pensi alle infiltrazioni a danno del vicino legate all'intasarsi dei canali di scolo delle acque piovane o alla rottura del tubo flessibile del bidet (Cass. 24737/2007). Importante, peraltro, è che sulla cosa sia possibile esercitare quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia (potere di controllo della cosa, di modifica della situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; di esclusione dell'ingerenza altrui sulla cosa al momento della produzione del danno)

– così Cass. 17377/2007 – tale da giustificare l'imputazione a quel titolo del rischio del danno: ad esempio, data la sua estensione, si è per molto tempo escluso che per l'intera rete delle strade pubbliche possa configurarsi un concreto potere di controllo e dunque parlarsi di custodia ex art. 2051 da parte del proprietario o del concessionario; a diversa conclusione si è pervenuti per le autostrade in concessione.

L'interpretazione dianzi fornita circa il significato da assegnare al termine custodia di cui parla l'art. 2051 evidenzia la sostanziale continuità, al di là della semplice diversità della formula verbale, che esiste tra l'art. 2051 ed il successivo art. 2052 dettato in materia di danno cagionato da animali. Infatti, questa seconda disposizione, nell'individuare i responsabili del danno, richiama espressamente il **proprietario dell'animale o chi se ne serve** per il tempo in cui lo ha in uso. È qui molto evidente che il criterio di imputazione del danno cagionato da animali seleziona i soggetti in relazione al potere di controllo che essi sono in grado di esercitare sull'animale ed a cui corrisponde, però, l'effettiva appropriazione delle utilità non solo economiche derivanti dal suo uso. Il soggetto cui spetta la semplice vigilanza e cura dell'animale e che a ciò sia tenuto anche per contratto a titolo oneroso, o che utilizza l'animale secondo la sua destinazione economica, ma che non trae profitto dal medesimo non dovrebbe rispondere ai sensi dell'art. 2052: così ad es. nel caso di cavalli impiegati in un maneggio la responsabilità per danni ex art. 2052 grava sul gestore del maneggio e non certo sul cliente in sella al momento del sinistro. Analogamente a quanto rilevato a proposito della cose di cui all'art. 2051, perché operi la responsabilità non è rilevante la natura e l'indole dell'animale; è necessario, però, che esso sia in concreto suscettibile di soggiacere al potere di controllo del proprietario o dell'utilizzatore, restando, però, irrilevante che esso si sia sottratto alla custodia perché smarrito o fuggito: di conseguenza, è da escludere l'applicazione dell'art. 2052 agli animali selvatici che vivono allo stato libero nell'ambito di una riserva.

Per invocare l'art. 2052, il danneggiato è tenuto soltanto a provare il diretto nesso di causalità tra il fatto proprio dell'animale e il prodursi del danno. Quanto alla prova liberatoria, il richiamo nella norma al solo caso fortuito evidenzia che non basta provare di aver usato la normale diligenza nella custodia dell'animale e tanto meno dimostrare la sua mansuetudine e dunque l'emersione di impulsi del tutto anomali imprevedibili o inevitabili. Per escludere la responsabilità, è necessario dimostrare l'intervento di un fatto che integri un autonomo ed assorbente nesso causale con l'evento dannoso. Tale fatto può ricomprendere anche l'ipotesi del comportamento colposo del danneggiato: si pensi al caso del soggetto che si introduca in un magazzino di vendita nell'ora di chiusura al pubblico e sia aggredito dal cane del gestore.

##### 5. La rovina di edifici

In linea con il criterio della responsabilità oggettiva presente negli artt. 2051 e 2052 dianzi esaminati appare collocarsi anche la disposizione relativa alla rovina di edifici di cui all'art. 2053. A ben vedere, la fattispecie presa in esame da quest'ultima norma viene considerata quale ipotesi particolare rispetto a quella di più ampio spettro cui si riferisce l'art. 2051 a proposito dei danni cagionati da cose. Del resto, la sovrapposizione delle due ipotesi è accentuata dal fatto che nella «rovina di edifici» si

tende ad abbracciare non solo il caso più grave rappresentato dalla **rovina totale** (si pensi ad esempio al crollo), ma anche quello della **rovina parziale** che ben può riguardare persino manufatti o elementi accessori stabilmente incorporati nella costruzione: si pensi alla rottura dei tubi dell'impianto idrico, al distacco di uno dei tasselli di retrocemento di cui l'opera è composta, alla caduta di tegole o lamiere metalliche. In realtà, la fattispecie di cui all'art. 2053 è differente da quella disciplinata dall'art. 2051. Infatti, per la rovina di edifici, il criterio di imputazione è costituito semplicemente dalla posizione di proprietario dell'immobile il quale è responsabile e garante per i danni subiti dai terzi, pur se il godimento del bene e la relazione di fatto con la cosa, ossia la custodia di cui all'art. 2051, spettino ad altro soggetto. Anche per la fattispecie di cui all'art. 2053, perché operi la responsabilità, è sufficiente che il danneggiato provi che l'evento dannoso sia direttamente legato da un rapporto di causalità con la rovina totale o parziale dell'edificio ovvero con la disgregazione o disintegrazione di un suo elemento strutturale od accessorio. Quanto alla prova liberatoria dalla responsabilità, la norma richiede che il proprietario dimostri la mancanza di un difetto di manutenzione dell'edificio o di un vizio di costruzione. A ben vedere, pur se la formula impiegata è diversa da quella presente negli artt. 2051 e 2052, la liberazione dalla responsabilità per rovina di edificio s'identifica con la prova dell'intervento del caso fortuito, ossia della presenza di un evento imprevedibile ed inevitabile, tra cui va ricompreso anche il fatto colposo di un terzo o dello stesso danneggiato, purché dotato di autonoma ed esauriente efficienza causale rispetto all'evento dannoso venuto ad esistenza: è questo il caso del crollo causato da una fuga di gas provocata dall'inquinato che ha lasciato il fornello della cucina aperto.

## 6. La circolazione di veicoli

La crescente emersione di sinistri legati alla circolazione degli autoveicoli spiega la presenza nel codice civile di una disposizione quale quella di cui all'art. 2054. La norma abbraccia diverse ipotesi che si collocano nel segno della continuità con le disposizioni dianzi esaminate e, dunque, della sensibile distanza dal criterio di imputazione della responsabilità fondato sulla colpa.

È bene chiarire che la norma si riferisce esclusivamente agli incidenti legati alla circolazione di **veicoli senza guida di rotaie**. Sono da considerarsi tali tutti i tipi di macchine guidate dall'uomo che consentono la locomozione di cose o di persone (in presenza di ruote o di cingoli) per via di trazione meccanica o di autolocomozione; fanno eccezione i mezzi privi di motore destinati all'uso dei bambini o degli invalidi che possono circolare anche sulle parti della strada riservate ai pedoni. Quanto alla circolazione cui si riferisce la norma, essa comprende sia le fasi di movimento sia le soste e le fermate; d'altro canto, essa può svolgersi in tutte le strade o luoghi aperti al movimento di un numero indeterminato di veicoli.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 2054, il conducente è responsabile dei danni prodotti a cose o persone dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di **aver fatto tutto il possibile per evitare il danno**. Il criterio di imputazione del danno non è certamente fondato sulla colpa. Il conducente non è liberato dalla responsabilità se si limita soltanto a provare di aver tenuto una condotta rispondente al modello della

diligenza, sia pure la più rigorosa, nella guida del veicolo e, ovviamente, di non aver violato norme contenute nel codice della strada. È tenuto invece a provare la presenza di un caso fortuito, ossia di un evento idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo ed il prodursi del danno. Ne discende che grava sul conducente il rischio legato anche all'imprudenza dei terzi: per sottrarsi alla responsabilità egli deve dimostrare che, a fronte della situazione di pericolo in concreto emersa e non dovuta a sua negligenza, ha comunque adottato le manovre di fortuna possibili nelle concrete circostanze per impedire il prodursi del danno, oppure che, date le modalità del fatto stesso, non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente.

Per il caso di **scontro tra veicoli**, il comma 2 dell'art. 2054 introduce una presunzione di uguale concorso tra i diversi conducenti in ordine al danno subito dai singoli veicoli. Perché operi tale presunzione è del tutto irrilevante tanto la diversa natura dei veicoli coinvolti (bicicletta e automobile; o automobile e carro trainato da cavalli, ecc.) quanto, a seguito della decisione 29 dicembre 1972 n. 205 della Corte costituzionale, la circostanza per cui solo uno dei veicoli coinvolti abbia riportato danni. La presunzione di pari concorso nella produzione del sinistro, sulla base della presenza di uno scontro, può essere vinta dai conducenti soltanto apportando la prova liberatoria — indubbiamente rigorosa — di cui parla il comma 1, ossia di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Sicché, ove pure fosse provata la negligenza di uno dei conducenti, ciò non è sufficiente ad evitare la presunzione di concorso nella responsabilità dell'altro; è pur sempre necessario fornire la prova di cui al comma 1. Tuttavia, nell'ipotesi di collisione da tergo (tamponamento), la presunzione di responsabilità a carico del conducente della vettura che precede resta superata dalla presunzione a carico della vettura che segue circa la mancata osservanza delle distanze di sicurezza; diverso è, però, il caso di tamponamento a catena in cui molte vetture sono al tempo tamponanti e tamponate ed in cui l'accelerazione subita dal mezzo tamponato può aver contribuito ad assorbire del tutto imprevedibilmente la distanza di sicurezza pur osservata. Infine, nel caso in cui emerga la negligenza di entrambi i conducenti, il concorso nella produzione dell'evento sarà diversamente commisurato in considerazione dell'incidenza causale assegnata rispettivamente alla condotta di ciascun conducente.

Accanto alla responsabilità dei conducenti, la norma pone anche quella eccezionale del **proprietario del veicolo**, o in sua vece, quella dell'**usufruttuario**, e dell'**acquirente con patto di riservato dominio**, nell'ipotesi in cui siano soggetti diversi dal conducente. La responsabilità che grava su tali soggetti è decisamente oggettiva. Essa, infatti, si collega esclusivamente al semplice fatto di avere la disponibilità giuridica del veicolo: ed, infatti, nel caso di veicoli concessi con un contratto di leasing la responsabilità grava sul proprietario concedente e non già sull'utilizzatore. L'unica possibilità che il comma 3 dell'art. 2054 concede a tali soggetti per sottrarsi alla responsabilità è provare che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la loro volontà. A questo riguardo, la giurisprudenza tende a circoscrivere molto l'area di esclusione dalla responsabilità. Ad esempio, il proprietario che provi di aver espresso il divieto circa l'uso della vettura non si sottrae alla responsabilità se di fatto non abbia adottato misure adeguate per impedire che altri possano facilmente impadronirsi delle chiavi e utilizzare il mezzo; tanto meno è sufficiente provare che l'autovettura sia stata

consegnata all'autofficina (o ad una autorimessa): in questa ipotesi, per escludere la responsabilità, la giurisprudenza ha richiesto al proprietario la prova della dovuta diligenza nell'affidamento, ossia nella stessa scelta di un'officina che dia garanzie di serietà.

La disposizione in esame contempla, infine, anche l'ipotesi in cui il sinistro sia dovuto ad un vizio di costruzione o di manutenzione del veicolo. A tale riguardo, l'ultimo comma dell'art. 2054 accolla integralmente il rischio della mancanza di sicurezza del veicolo, dovuta a vizi di costruzione e di manutenzione, tanto al proprietario quanto al conducente. Essi sono chiamati a garantire i terzi dei danni subiti senza alcuna prova liberatoria: ciò significa che è del tutto irrilevante il fatto che il vizio di costruzione sia sconosciuto e non conoscibile da parte del proprietario o che il vizio di manutenzione sia pur sempre rimasto, sebbene tale soggetto si sia diligentemente rivolto ad un'officina specializzata.

### 7. La responsabilità da prodotti difettosi

Al di fuori del codice civile, un'altra importante fattispecie di responsabilità oggettiva è quella disciplinata nel d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224 in attuazione della Direttiva CEE del 25 luglio 1985 in materia di danni da prodotti difettosi. Con tale normativa si è inteso, a livello comunitario, fornire una risposta adeguata ad un problema di notevole rilievo nella nostra società che è risultato non agevolmente e tanto meno esaurientemente governabile sulla base dei soli indici normativi presenti nel codice civile. Infatti, tradizionalmente, a fronte del danno direttamente legato all'uso di un prodotto difettoso, l'unico strumento di tutela, offerto peraltro al solo acquirente del prodotto (che non sempre coincide con il danneggiato), è stato quello contrattuale costituito dalla disciplina dei vizi redibitori previsti per il contratto di compravendita: disciplina da far valere nei confronti del venditore in quanto controparte nel contratto e circoscritta a quei vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (art. 1490). In altre parole, in assenza di un legame contrattuale con il produttore e di una fattispecie tipica di responsabilità aquiliana, per ottenere il risarcimento del danno direttamente dal produttore, il soggetto danneggiato, non importa se acquirente del bene, ha potuto in passato far affidamento soltanto sulla responsabilità per colpa ex art. 2043 con tutti i limiti propri di siffatto strumento ovvero su di una lettura in termini di responsabilità extracontrattuale di una norma dettata dal codice civile per un rapporto contrattuale: si pensi all'art. 1669 relativo alla responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili che da tempo la giurisprudenza ha applicato anche al progettista, al direttore dei lavori nonché anche allo stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con una propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, sì da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini (così Cass. 3406/2006).

La disciplina introdotta con il d.p.r. del 1988 ha previsto un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico fondamentalmente del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto (art. 1). Per ciò che attiene ai prodotti, la recente normativa si riferisce soltanto ai beni mobili anche se incorporati in altro bene mobile o immobile

ivi compresa l'elettricità; attualmente sono stati inclusi anche i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento della pesca e della caccia che non abbiano subito trasformazioni. Quanto ai difetti, la cui sussistenza costituisce condizione essenziale per l'operare della responsabilità, il termine impiegato, al di là della sola apparenza, non richiama «i vizi», vale a dire la semplice carenza di standard qualitativi individuabili *ex ante* ed oggetto di garanzia da parte del fornitore. Ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 224, il prodotto è difettoso «se non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere» tenuto conto tra l'altro del modo in cui è messo in circolazione, della sua presentazione, delle istruzioni e le avvertenze fornite; nonché dell'uso al quale può essere ragionevolmente destinato e del tempo in cui è messo in circolazione. In concreto, dunque, la difettosità coincide con la mancanza di sicurezza che, a sua volta, si evidenzia *a posteriori* in occasione dello stesso prodursi del danno: si pensi ad esempio non solo alla bottiglia di una bibita che esplosa al momento della sua apertura, ma anche ad un alimento che risulti nocivo alla salute se cucinato secondo una modalità non esplicitamente vietata nelle informazioni presenti sulla confezione di vendita. Ciò significa che, a prescindere dalla formula presente nell'art. 8 dello stesso d.p.r., l'onere della prova a carico del danneggiato si riduce alla dimostrazione della dannosità del prodotto, ossia della connessione causale tra l'uso del bene ed il prodursi del danno. La responsabilità oggettiva a carico del produttore non è però assoluta. Innanzitutto, per sottrarsi alla responsabilità, il produttore può fornire la prova della non difettosità del prodotto. La prova consiste nel mettere innanzitutto in discussione il nesso di causalità tra il danno ed il prodotto, in particolare che vi sia stato in concreto un uso ragionevole e prevedibile del prodotto anche alla luce delle istruzioni fornite: si pensi all'ipotesi in cui un forno a microonde venga utilizzato non per cucinare o riscaldare cibi, ma per asciugare il pelo del gatto. Inoltre, l'art. 6 prevede alcune ipotesi di esclusione della responsabilità oggettiva del produttore tra cui spicca, in particolare, quella relativa ai c.d. rischi da sviluppo: la lett. e di tale articolo esclude la responsabilità del produttore se al momento della messa in circolazione del prodotto «lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche ... non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso». Ciò non significa, però, che per questa ipotesi non vi sia alcuna tutela risarcitoria. Infatti, l'art. 15 del d.p.r. fa sempre salvo il diritto del danneggiato ad avvalersi degli altri strumenti di tutela assicurati da altre leggi: resta possibile dunque far ricorso all'art. 2050 sulle attività pericolose o, in ultima istanza, all'art. 2043.